

Piano Demaniale Comunale del Comune di Torino di Sangro

Norme Tecniche di Attuazione

A2

Capo I - Disposizioni generali	4
Art. 1 - Obiettivi del PDC	4
Art. 2 - Contenuti del P.D.C.....	4
Art. 3 - Attuazione degli interventi	4
Art. 4 - Tipologie di insediamento	5
Art. 5 - Definizioni.....	5
Art. 6 - Prescrizioni generali per gli interventi all'interno dell'arenile ¹	6
Art. 7 - Criteri generali per le concessioni balneari ¹	7
Capo II - Aree e zone dell'arenile	9
Art. 8 - Stabilimenti balneari con impianti fissi e mobili (ESISTENTI)	9
Art. 9 - Stabilimenti balneari con impianti fissi e mobili (NUOVI)	10
Art. 10 - Stabilimenti balneari con impianti mobili (ESISTENTI E NUOVI)	11
Art. 11 - Servizi di ombreggio (attrezzatura balneare)	12
Art. 12 - Spazi per l'alaggio, il varo ed il deposito	12
Art. 13 - Spiagge libere	14
Art. 14 - Zona di protezione naturalistica	15
Art. 15 - Pontili, accessi e belvederi	15
Art. 16 - Verde pubblico attrezzato.....	17
Art. 17 - Area polifunzionale	18
Art. 18 - Pet Beach.....	18
Capo III - Prescrizioni per gli impianti fissi e mobili dell'arenile	18
Art. 19 - Caratteri tipologici e strutturali	18
Art. 20 - Materiali	20
Art. 21 - Colore	20
Art. 22 - Essenze arboree	21
Art. 23 - Ombreggi.....	21
Art. 24 - Sistemi di protezione	21
Art. 25 - Travocchi e caliscendi	22
Art. 26 - Opere di urbanizzazione	22
Art. 27 - Cartelli e pubblicità	23
Art. 28 - Illuminazione.....	23
Capo IV - Indicazioni per la gestione ecosostenibile dell'arenile.....	24
Art. 29 - Compensazione da fenomeni erosivi.....	24
Art. 30 - Ripascimento stagionale.....	24
Art. 31 - Pulizia degli arenili.....	25

Art. 32 - Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata	26
Art. 33 - Tubi per il deflusso delle acque.....	26
Art. 34 - Corpi morti	27
Art. 35 - Norme transitorie e finali	27

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1- Obiettivi del PDC

1. Sono finalità comuni al Piano Demaniale Comunale (P.D.C) del Comune di Torino di Sangro e del Piano Demaniale Marittimo (P.D.M) Regionale i seguenti punti:
 - a. la tutela, il recupero e lo sviluppo ecosostenibile dell'uso del demanio marittimo nel rispetto del patrimonio naturale, della biodiversità e degli equilibri socio-economici;
 - b. la possibilità di garantire agli operatori turistici l'ottimizzazione degli investimenti nelle strutture complementari nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
 - c. la gestione integrata dell'area costiera;
 - d. il monitoraggio e la tutela del territorio, mediante opere di difesa a terra (ripascimento morbido scogliere radenti – arretramento e/o delocalizzazione delle strutture esistenti);
 - e. la tutela dell'uso delle aree demaniali con prestazioni di servizi essenziali alle fasce sociali deboli.
2. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate che siano in contrasto con il presente regolamento.

Art. 2- Contenuti del P.D.C

1. La normativa presente disciplina gli interventi consentiti all'interno delle aree del demanio marittimo così come individuato dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.), ancorché non ancora definite.
2. La presente normativa si attiene alle disposizioni di cui all'art.15 del vigente PTCP provinciale ed ai criteri di progettazione e di esecuzione afferenti all'architettura ecosostenibile così come definito al Capo III.
3. La disciplina degli interventi, all'interno del Demanio Tratturale, sono sottoposti all'approvazione dell'ente competente.
4. Il Piano Demaniale ha efficacia per 10 anni salvo revisioni periodiche motivate, nei limiti del quadro legislativo di riferimento dei Piani Particolareggiati.
5. Eventuali indicazioni grafiche riportate all'interno degli elaborati grafici, che sono al di fuori del perimetro del suddetto Piano, sono da considerare solo come completamento del disegno e non hanno nessun valore prescrittivo.
6. In caso di difformità tra gli elaborati grafici e le presenti norme tecniche, sono da considerarsi quest'ultime come prevalenti.

Art. 3- Attuazione degli interventi

1. Il P.D.C. si attua previa autorizzazione comunale e/o degli Enti Sovraordinati previo ottenimento del titolo concessorio marittimo comunale e dei necessari pareri e/o nulla osta in relazione all'intervento che si deve realizzare.
2. I soggetti attuatori del Piano sono rappresentati, in forma singola o associata, dagli operatori e/o proprietari delle strutture turistico/ricettive ricadenti nel tratto di arenile interessato, ovvero dagli operatori che operano sul tratto di arenile quali bagnini, gestori di bar e servizi.
3. L'Amministrazione pubblica, sulle aree di proprietà, per quanto riguarda gli interventi sui tratti di spiaggia libera, nonché per le nuove concessioni.

Art. 4- Tipologie di insediamento

1. Le tipologie di insediamento sono:
 - a. stabilimenti balneari con impianti mobili;
 - b. stabilimenti balneari con impianti fissi e mobili;
 - c. servizi di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività in forma indipendente e/o ricompresa negli stabilimenti balneari;
 - d. impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico;
 - e. impianti termali o per cure;
 - f. punti di alaggio barche;
 - g. servizio di noleggio natanti e imbarcazioni;
 - h. uso di specchi acquei;
 - i. infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio strettamente legate alla balneazione;
 - j. pontili a mare;
 - k. empori commerciali per articoli da mare nei limiti della regolamentazione delle tipologie esistenti;
 - l. strutture turistico ricettive all'aria aperta nei limiti di regolamentazione delle tipologie esistenti;
 - m. servizi di ombreggio (attrezzatura balneare), senza impianti fissi e mobili, per strutture ricettive-pararicettive costiere confinanti con il pubblico demanio-marittimo;
 - n. travocchi e caliscendi;
 - o. circoli nautici;
 - p. riserve naturali, zone di pregio ambientale (S.I.C. – biotopi) e/o zone di riproduzione/dimora di fauna e flora protetta segnalate dalle Associazioni ambientaliste ed Aree Protette ed Enti di Ricerca;
 - q. aree attrezzate per associazioni onlus per servizio esclusivo a persone diversamente abili e/o persone a basso reddito “*incapienti*”;
 - r. aree attrezzate per cani e gatti “*bao/miao beach*”.
2. La concessione può essere rilasciata per l'insediamento o l'esercizio di più tipologie tra loro compatibili nel rispetto dei parametri di superficie pavimentata e superficie copribile.

Art. 5- Definizioni

1. I beni e le pertinenze del Demanio Marittimo sono quelli individuati negli art. 822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.
2. Ai soli fini demaniali marittimi si definiscono:
 - a. **«strutture ricettive»**
 - Alberghi: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile (in ordine decrescente da 5 a 1 stella);
 - Villaggi-alberghi: alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati;
 - Villaggi turistici: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento;
 - Campeggi: esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento;
 - b. **«imprese turistico-balneari»**
 - le attività classificate all'*articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5*

ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo;

c. «impianti fissi»

- le strutture classificate di facile rimozione, difficile rimozione, pertinenze demaniali, **permanenti per tutto l'arco dell'anno** e dell'intero periodo di durata del rapporto concessorio; sono considerati inoltre impianti fissi le strutture di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività ricomprese negli stabilimenti balneari, ancorché temporanee e/o stagionali e/o leggere che, indipendentemente dal periodo di utilizzo previsto nella concessione, risultino autorizzate ed assentite da titolo concessorio pluriennale;

d. «impianti mobili»

- sono impianti mobili le **strutture accessorie** (arredo esterno, parco giochi, attrezzature balneari, tendaggi e gazebi, piattaforme mobili, tetti fonici, percorsi di mobilità e di accessibilità alla concessione) e le strutture leggere di facile rimozione per servizi balneari di modeste dimensioni, **permanenti limitatamente alla stagione balneare**, fatta eccezione per il corridoio di libero accesso alla battigia che deve essere mantenuto per tutto l'arco dell'anno e le strutture autorizzate e assentite nel titolo concessorio pluriennale, le quali potranno permanere per tutto l'arco dell'anno fino alla scadenza del rapporto concessorio.

Art. 6- Prescrizioni generali per gli interventi all'interno dell'arenile ¹

1. Il Piano ai fini della tutela, il recupero e lo sviluppo ecosostenibile dell'uso del demanio marittimo nel rispetto del patrimonio naturale, della biodiversità e degli equilibri socio-economici incentiva interventi atti ad assicurare e garantire la sostenibilità globale del piano, con particolare riferimento all'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili (pannelli fotovoltaici, solare termico, etc) la permeabilità dei suoli scoperti e la realizzazione di cortine verdi con specie autoctone (v. titolo II della L.R. 16/2009 e cd Patto dei Sindaci, sottoscritto dalla Provincia di Chieti ed i 104 Comuni).
2. La installazione di impianti mobili e strutture accessorie di cui all'Art. 4, lettera d, senza alcun vincolo permanente al suolo e limitatamente al periodo della stagione balneare, potrà essere effettuata previa (S.C.I.A.) al Comune competente.
3. Tipologia - standard qualitativi e quantitativi sono regolamentati al Capo III delle presenti norme.
4. Per tutte le nuove concessioni in mare ovvero per tutte le autorizzazioni anche a carattere temporaneo che, coinvolgono la sicurezza e la salvaguardia della vita umana, dovrà essere richiesta all'Ufficio Circ. Maritt. competente per giurisdizione l'emanazione della necessaria ordinanza di polizia maritt./deman. Qualsiasi attività connessa all'utilizzo del mare dovrà riferirsi all'Autorità Marittima, la quale esercita il potere di Ordinanza ai sensi dell'art. 59 del regolamento al codice della Navigazione.
5. In tutte le aree del Demanio Marittimo concesse per le tipologie di insediamento di cui al precedente Art. 4, lett. a), b), c), d), e), n), q) devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per le persone diversamente abili. Per la realizzazione di nuovi impianti o di strutture in ampliamento degli impianti esistenti dovrà essere assicurata la utilizzazione di materiali ecocompatibili a basso impatto ambientale e/o sistemi costruttivi in bioarchitettura.
6. E' vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso che abbiano finalità diverse da quelle di difesa della costa. Ai fini dell'espressione del parere previsto dall'Art. 12 del Cod. della Nav., tutti gli interessati alla realizzazione di manufatti sull'area demaniale devono produrre una perizia tecnica che dimostri che gli stessi non vengono ad essere interessati dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza dei dati meteomarini più sfavorevoli.

7. Sono comunque vietati, sia sul litorale che in mare, interventi che per dimensione dei manufatti o per caratteristica dei cicli produttivi producono rilevanti impatti ambientali sotto il profilo paesistico ed ambientale.
8. La realizzazione di una postazione di pronto intervento con personale e dotazioni mediche specifiche, in struttura prefabbricata della superficie massima di mq 10, dotata di un lettino ed accessori per medicazioni, di n° 1 bagno e passerelle d'accesso al mare per persone diversamente abili, nel rispetto dei parametri di cui al Capo III.
9. Nel caso di manufatti che potrebbero modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, dovrà essere fornito uno specifico studio di valutazione dell'influenza delle opere da realizzare sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area nociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. Quando si tratta di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto nocivo terminale.
10. I manufatti, al fine di consentire l'espansione dell'onda massima di tempesta, devono essere staccati di almeno ml 1,50 (estradosso del primo solaio del manufatto) rispetto alla quota livello medio mare misurata in riferimento ai capisaldi IGM95, sistema di rilevamento WGS84. I manufatti in ampliamento dei complessi balneari realizzati prima dell'efficacia della presente norma (29/07/2004) possono essere posizionati alla stessa quota degli impianti originari. L'esistente legittimato è fatto salvo.
11. Nelle spiagge classificate ad alto rischio morfologico, prima della realizzazione di nuovi manufatti, devono essere realizzate opere di difesa della costa tali da garantire la stabilizzazione del paraggio.
12. Nelle spiagge ad alto rischio morfologico, non possono essere realizzati nuovi manufatti fino alla messa in sicurezza delle stesse con idonee opere di difesa della costa atte a garantire la stabilizzazione del paraggio. L'esistente legittimato è fatto salvo.
13. La barriera visiva, limitatamente agli impianti fissi, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di ml 1,50 da terra, con l'esclusione degli impianti mobili di cui all'articolo 4, comma d e del fronte occupato dalle cabine spogliatoio per un massimo di ml 4,00 (n. 2 file di cabine), non può superare il 25 % del fronte concesso per le concessioni con fronte a mare superiore a ml 40 e del 30 % per le concessioni con fronte a mare inferiore ai ml 40. L'esistente, legittimato, è fatto salvo.

Art. 7 - Criteri generali per le concessioni balneari ¹

1. Il Piano Demaniale del Comune di Torino di Sangro prevede una riserva di spiaggia libera pari al 40,0% escluse le zone oggetto di divieto di balneazione permanente ed escluse le aree natura 2000 e le aree protette.
2. Per ogni concessione è fatto obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l'intero arco dell'anno; il corridoio di accesso deve essere adeguato alla eliminazione delle barriere architettoniche (L. 104/92).
3. Per sequenze di concessioni con fronte a mare inferiore ai ml 50 il corridoio di libero transito per il raggiungimento della battigia può essere garantito in forma comune ogni frazione di ml 60.
4. Per le concessioni contigue, in sede di allestimento della spiaggia con le attrezzature balneari (ombrelloni e sedie), deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 3 ml (spazio minimo per evitare l'accavallamento dell'attrezzatura balneare), a carico di entrambi per ml 1,50 ciascuno, misurato dalla proiezione del lato esterno del cappello dell'ombrellone e/o attrezzatura di ombreggio.
5. Le concessioni con fronte a mare inferiore ai ml 20 sono derogate dall'osservanza del comma 4.
6. La massima estensione del fronte delle concessioni non può superare i 50 ml, sia per le nuove concessioni che per le concessioni già esistenti aventi un fronte inferiore.

7. Nei tratti di arenili a scarsa profondità o interessati dal fenomeno erosivo, dove possibile, e nel rispetto di quanto previsto nel comma 1, il fronte della concessione può essere portato fino a ml 100 per il solo periodo di durata del fenomeno.
8. La estensione della profondità è variabile in relazione alla consistenza dell'arenile (avanzamento arretramento del mare).
9. Le concessioni per stabilimento balneare sono costituite da fasce parallele al mare: fascia per servizi, fascia per talassoterapia (attrezzatura balneare) e fascia di libero transito.
 - a. La fascia per servizi si estende dal confine posto ad ovest del demanio marittimo per una profondità definita dai comuni in relazione alla conformazione del proprio territorio costiero.

La fascia per servizi è destinata esclusivamente per la installazione/mantenimento degli impianti fissi e mobili, in relazione alla densità abitativa ed alla capienza estiva del comune di riferimento (residenti più diportisti per turismo). Nelle zone con ridotta profondità a causa di fenomeni erosivi e/o per conformazione naturale della costa l'attrezzatura balneare, in deroga a quanto previsto nel comma 20, può essere posizionata nella fascia servizi compatibilmente con lo stato dei luoghi.
 - b. La fascia per talassoterapia (attrezzatura balneare) si estende dal limite definito dalla lettera a, alla zona di battigia riservata al libero transito. La zona per talassoterapia è destinata esclusivamente alla installazione delle attrezzature balneari (ombrelloni e sedie) ed, in deroga, dove non è possibile utilizzare la fascia per servizi, per la installazione di aree giochi.
 - c. La fascia per il libero transito si estende dal limite definito nel punto b. fino al bagnasciuga con una profondità minima non inferiore ai ml 5; la fascia per libero transito deve rimanere al libero uso senza stazionamento fisso per fini talassoterapeutici. In deroga possono essere installate le postazioni (torrette) di salvamento.
10. Gli impianti di servizio alle concessioni per circoli nautici devono essere realizzati nei limiti dimensionali di superficie pavimentata e superficie copribile di zona del PDM Art 5 comma 24, 25.
11. Lo specchio acqueo, entro 300 ml dalla costa, può essere utilizzato, limitatamente al periodo estivo, per attività turistico ricreative complementari alla balneazione (pontili galleggianti prendisole, parchi acquatici, piattaforme galleggianti), esclusivamente dai titolari delle concessioni demaniali marittime e nel rispetto dell'uso prioritario ed esclusivo della libera balneazione.
12. Lo specchio acqueo antistante le concessioni dedicate al deposito e custodia delle imbarcazioni da diporto può essere utilizzato per campi boe funzionalmente connessi con l'attività stessa.
13. Le aree demaniali marittime che hanno perso la diretta connessione con l'uso del mare definite "relittuali e/o residuali", previo procedimento istruttorio, possono essere sclassificate dal demanio marittimo "indisponibile" e inserite tra il patrimonio disponibile dello Stato e/o Regione in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n° 42 (Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'Art. 119 della Costituzione) e successivi decreti attuativi.
14. Le aree per associazioni onlus per servizi esclusivi a persone diversamente abili e/o persone a basso reddito "incapienti" devono essere attrezzate, come le spiagge libere, dei servizi minimi di tipo igienico e di accessibilità per persone diversamente abili.
15. La concessione di beni demaniali marittimi e la realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo devono comunque garantire l'accesso al mare da parte dei cittadini nell'arco dell'intero anno.
16. Non sono ammissibili nuove concessioni per l'uso esclusivo del demanio marittimo da parte di privati.
17. Il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali marittime e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi alle attività che hanno un reale beneficio o la rigorosa necessità di essere esercitate in zone collegate al mare, come il caso di cantieri navali, o dentro il mare stesso per attività di acquacoltura.
18. Tutto l'esistente è fatto salvo fatta eccezione la garanzia della riserva di spiaggia libera minima pari al 20% del fronte mare.

19. Nel titolo concessorio la consistenza degli impianti fissi e mobili deve essere indicata al lordo della superficie di occupazione al fine della corretta determinazione del relativo canone di concessione.
20. Le aree per animali domestici “bao/miao beach” devono essere attrezzate nel rispetto della L.R.19/2014 e della Ordinanza balneare.
21. La barriera visiva, costituita da impianti fissi e mobili che superino l’altezza di ml 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso.
22. Nel titolo concessorio la consistenza degli impianti (fissi e mobili) deve essere indicata al lordo della superficie di occupazione (ingombro) al fine della corretta determinazione del relativo canone di concessione.
23. La gestione degli stabilimenti balneari è consentita mediante l’uso di strutture “fisse” o “mobili”; per strutture “mobili” si intendono quelle che vengono effettivamente rimosse alla fine della stagione balneare, mentre per strutture “fisse” si intendono quelle che non vengono rimosse alla fine della stagione balneare, fermo restando che dovranno essere comunque rimovibili/amovibili.
24. I criteri secondo i quali sono classificati i manufatti “di facile rimozione” ed i manufatti “di difficile rimozione” sono quelli indicati nelle linee di indirizzo all’applicazione della L.R. n. 42 del 04.12.2006, redatte dalla Regione Abruzzo - Servizio Demanio Marittimo in data 07.12.2006, Prot. 5053. Fatte salve le strutture esistenti di difficile rimozione, le strutture dei nuovi stabilimenti balneari dovranno essere costituite da manufatti di facile rimozione: opere amovibili e attrezzature mobili.
25. Sono considerate “precarie” le strutture mobili (cabine, spogliatoi, gazebo, pavimentazione, tettoia) dove il loro carattere stagionale, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, presuppone un uso specifico ma temporalmente limitato del bene: ai fini della ricorrenza del requisito della precarietà di una costruzione, suscettibile di escludere la necessità del rilascio di un titolo edilizio, dovendosi prescindere dalla temporaneità della destinazione.

Capo II - Aree e zone dell’arenile

Art. 8 - Stabilimenti balneari con impianti fissi e mobili (ESISTENTI)

1. Sono le aree demaniali nelle quali ricadono concessioni esistenti provviste di impianti fissi e mobili, in conformità a quanto previsto dalle presenti norme.
2. Per le strutture esistenti legittimamente realizzate, in caso di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro/risanamento sarà possibile conservare la consistenza edilizia, purchè gli interventi siano indirizzati ai caratteri qualitativi di cui al Capo III.
3. In caso di ristrutturazione e demolizione e ricostruzione dell’esistente, potranno essere mantenuti gli usi e le cubature esistenti purchè gli interventi si attengano alle prescrizioni qualitative di cui al Capo III nonchè alle norme di sicurezza previste dalla legislazione esistente.
4. In riferimento ai parametri quantitativi, è fatto salvo l’esistente purchè nel rispetto della L.R. 17.12.1997, n. 141 e ss.mm.ii., del Piano Demaniale Marittimo approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 141/1 del 29.07.2004 e da ultimo modificato come da deliberazione G.R.A. n. 788/C del 02.12.2014 e da Verbale del Consiglio Regionale dell’Abruzzo n. 20/4 in data 24.02.2015. Gli usi esistenti, se legittimati, sono fatti salvi.
5. Sono consentiti ampliamenti degli impianti fissi e mobili, purchè nel rispetto della L.R. 17.12.1997 n°141 e ss.mm.ii., e dei parametri qualitativi del Capo III delle presenti NTA.
6. E’ possibile realizzare ex –novo servizi di ristorazione, che consentano alle strutture esistenti legittimamente realizzate, di preparare piatti caldi nel rispetto della normativa vigente in materia e dei parametri di cui alla L.R. 17.12.1997, n. 141 e ss.mm.ii., oltre a ricettività in forma indipendente e/o ricompresa negli stabilimenti balneari.

7. Per gli stabilimenti balneari esistenti è ammessa l'utilizzo della copertura a solarium o per attività turistico e ricreative purchè gli interventi di ristrutturazione siano riconducibili a standard di sicurezza e agli standard qualitativi di cui al Capo III delle presenti NTA.
8. Nell'ambito degli stabilimenti balneari esistenti è possibile installare piscine da incasso, a secco, con profondità della vasca non superiore a ml.1,50, negli appositi spazi pavimentati, terrazze etc. Lo specchio d'acqua non potrà superare la superficie coperta di mq 128,00 (ml 8,00 x ml 16,00) e dovrà collocarsi entro la linea di massimo avanzamento verso mare dello stabilimento. Le piscine potranno utilizzare l'acqua di mare. Ai concessionari è riconosciuta ogni responsabilità derivante dall'uso delle piscine assumendo tutte le precauzioni necessarie ad evitare situazioni di pericolo agli utilizzatori.
9. Sono ammessi, oltre agli usi in essere legittimamente concessi, tutti gli usi di cui alla L.R. 17.12.1997 n°141 e ss.mm.ii e Art 11. punto 6 delle presenti NTA.
10. Sono possibili interventi di riqualificazione energetica dell'esistente con particolare riferimento all'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili (pannelli fotovoltaici, solare termico ecc) e la realizzazione di cortine verdi con essenze arboree e arbustive autoctone, come sistema utile a riqualificare l'esistente.
11. I pannelli fotovoltaici e solare termico, dovranno essere possibilmente mascherati da cortine verdi o se in copertura da sistemi di mascheramento (verde, brisoleil, perimetro volume posto ad una quota maggiore rispetto al solaio di copertura).

Art. 9- Stabilimenti balneari con impianti fissi e mobili (NUOVI)

1. Le aree di proprietà demaniale soggette a nuove concessioni per stabilimenti balneari potranno essere provviste di impianti fissi e mobili, in conformità a quanto previsto dalle presenti norme.
2. Gli stabilimenti balneari con impianti fissi e mobili dovranno rispettare le prescrizioni nel rispetto degli aspetti qualitativi e quantitativi di cui al Capo III delle presenti NTA.
3. Gli impianti fissi dovranno essere costruiti con strutture a secco (legno e/o ferro), smontabili ed avere le caratteristiche della rimovibilità. Potranno comunque essere mantenuti durante tutto l'arco dell'anno purchè venga garantito il libero accesso pubblico alla piattaforma.
4. Sono consentiti i seguenti usi:
 - qualsiasi attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie vigenti;
 - le attività di gioco, sport, baby sitting e di cura della salute del corpo, direttamente connesse alla presenza delle persone sull'arenile nel periodo della stagione balneare;
 - gestione di attività ricreative e sportive;
 - servizi di supporto all'attività balneare quali: pronto soccorso, centro informazioni.
 - ricettività in forma indipendente e/o ricompresa negli stabilimenti balneari
5. Sono possibili interventi con particolare riferimento all'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili (pannelli fotovoltaici, solare termico ecc) e la realizzazione di cortine verdi con essenze arboree e arbustive autoctone, come sistema utile a riqualificare l'esistente.
6. Sono da vietare l'uso delle cabine per qualsiasi utilizzo diverso da spogliatoio clienti e di pronto soccorso.
7. I pannelli fotovoltaici e solare termico, dovranno essere possibilmente mascherati da cortine verdi o se in copertura da sistemi di mascheramento (verde, brisoleil, perimetro volume posto ad una quota maggiore rispetto al solaio di copertura).
8. Parametri Edilizi:
 - a) **Impianti fissi:**
 - Pedana rialzata: Sup. max 200 mq compreso il volume; H dalla quota livello medio mare 1,50 ml.

- Tettoie fisse: Sup. max 100 mq; H max dal piano della pedana 4,50 ml.
- Volume (bar, chiosco, cucina, servizi) rettangolo/quadrato: Sup. max 75 mq; H max dal piano della pedana 4,50 ml, da inserire all'interno della superficie della pedana rialzata .
- Passerelle, rampe di accesso e scale (dal mare e dalla strada): le superfici sono escluse dal computo delle superfici coperte pavimentate. Le larghezze e le percentuali di pendenza delle rampe e passerelle devono garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche.

b) Impianti mobili:

- Pavimentazioni poggiate sul piano naturale dell'arenile: Sup. max 50 mq.
- Pergolati, gazebi: Sup. max 50 mq; Hmax. dal piano dell'arenile 3,50 ml da inserire all'interno della superficie pavimentata.
- Attrezzatura balneare (cabine e spogliatoi): le superfici sono escluse dal computo delle superfici pavimentate. Deve essere garantito l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'accesso alle cabine. H max 3ml dal piano di calpestio della superficie pavimentata.

Art. 10- Stabilimenti balneari con impianti mobili (ESISTENTI E NUOVI)

1. Le aree di proprietà demaniale soggette a concessioni per stabilimenti balneari con soli impianti mobili potranno essere provviste di tali impianti, in conformità a quanto previsto dalle presenti norme. Esse sono composte dalle attrezzature balneari e da impianti mobili. Oltre alle attrezzature stagionali di cui sopra, queste aree demaniali dovranno essere dotate dei servizi igienici minimi di cui al Capo II.
2. I servizi igienici minimi dovranno essere previsti inseriti nella struttura delle cabine, in stretta continuità con esse. Essi ed i servizi tecnologici ad essi connessi dovranno avere carattere di amovibilità e essere rimossi a fine stagione.
3. La realizzazione dei servizi igienici delle aree pontili e accessi di cui all'art.19, possono fungere da servizio per gli stabilimenti balneari con impianti mobili adiacenti.
4. Gli stabilimenti balneari con impianti mobili sono essenzialmente destinate al soggiorno e al riposo degli utenti, in esse sono pertanto ammesse solo attrezzature di carattere *stagionale* finalizzate a detto scopo. Sono altresì consentiti:
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, escludendo l'attività diretta di cucina, sono vietate pertanto la preparazione di cibi in loco.
 - le attività di gioco, sport, baby sitting e di cura della salute del corpo, direttamente connesse alla presenza delle persone sull'arenile nel periodo della stagione balneare.
5. Gli impianti amovibili dovranno essere rimossi a fine stagione, prevedendo dei moduli non ancorati a terra possibilmente su ruote che consentono, contestualmente, il rispetto delle normative di settore per quanto concerne il pubblico esercizio e l'immediato e rapido sgombero a fine stagione, fatta eccezione della permanenza delle reti di servizi interrati.
6. In considerazione delle concessioni balneari si dovranno specificare accuratamente le condizioni di licenza demaniale marittima con utilizzo stagionale con rimozione dei moduli servizi a fine stagione sia nel relativo bando che nel titolo concessorio.
7. Sono possibili interventi con particolare riferimento all'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili (pannelli fotovoltaici, solare termico ecc). Tali interventi dovranno essere mascherati da sistemi di oscuramento idonei agli impatti sull'arenile.
8. Sono da vietare l'uso delle cabine per qualsiasi uso diverso da spogliatoio clienti e di pronto soccorso.
9. Le nuove concessioni indicate ed individuate come N1 (Hotel) e N2 (Campeggi) saranno riservate ai campeggi e agli hotel presenti nel territorio comunale e potranno essere destinate anche ad Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI) che ne faranno richiesta, la N21 sarà riservata alla gestione comunale del Camping Sangro. Nelle stesse devono essere installate solo strutture mobili da adibire a servizi igienici e

sono vietate pertanto la realizzazione di pergolati, gazebi e chioschi come specificato nel successivo punto.

10. Parametri edilizi:

a) Impianti mobili:

- Pavimentazioni poggiate sul piano naturale dell'arenile: Sup. max 100 mq;
- Pergolati, gazebi: Sup. max 50 mq; H max. dal piano dell'arenile 4,50 ml da inserire all'interno della superficie pavimentata.
- Attrezzatura balneare (cabine e spogliatoi): le superfici sono escluse dal computo delle superfici pavimentate. Deve essere garantito l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'accesso alle cabine. H max 3ml dal piano di calpestio della superficie pavimentata.
- Chioschi: Sup. max 10 mq; Hmax 3ml.

Art. 11- Servizi di ombreggio (attrezzatura balneare)

1. I titolari di strutture ricettive, alberghi, campeggi e villaggi turistici, hanno titolo ad ottenere anche mediante Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), in via prioritaria rispetto alle previsioni di nuove concessioni di aree demaniali, laddove richiesto, anche in forma consortile, la concessione di un tratto di spiaggia il più possibile vicino alle strutture. Il piano individua le concessione N1 (ATI Hotel) ed N2 (ATI Campeggi), come concessioni a loro intestate e collegate alla struttura ricettiva e non possono essere cedute separatamente né possono essere autorizzati subingressi, tranne nel caso di cessione della struttura ricettiva alla stessa società o persona fisica subentrante. Per le realtà turistiche alberghiera e di campeggio le concessioni devono essere destinate esclusivamente all'ospitalità preminente degli utenti delle strutture ricettive e non possono essere locate a titolo oneroso e/o gratuito ad utenze che non siano ospiti nella struttura ricettiva.
2. Le concessioni collegate alle strutture ricettive, al di là della consistenza del relativo lotto, devono essere vincolate al posizionamento degli ombrelloni in relazione al numero massimo delle camere e/o postazioni di accoglienza (camper/tenda).
3. I servizi igienici dovranno essere realizzati con strutture mobili, possibilmente su ruote, in specie nei lotti previsti in prossimità del "tratturo" e/o tratti di litorale con caratteristiche di pregio ambientale;
4. Tutte le concessioni dovranno essere dotate dei servizi minimi di tipo igienico (wc) per l'accoglienza degli ospiti della struttura ricettiva, fatta eccezione per eventuali concessioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 4, comma 1, lettera o) del PDMR.
5. Gli impianti mobili adibiti a servizi igienici dovranno rispettare le specifiche di cui al presente articolo nonché le prescrizioni qualitative di cui al Capo III.
6. I servizi igienici dovranno essere garantiti anche all'interno della struttura ricettiva.
7. Sono consentite relativamente alla concessione N2 (ATI Campeggi) un numero massimo di postazioni ad ombreggio (ombrelloni), pari al numero di piazzole e box (postazione di accoglienza) regolarmente assentiti nei vari titoli abilitativi d'attività commerciali ed urbanistici.
8. Sono consentite relativamente alla concessione N1 (ATI Hotel), un numero massimo di postazioni ad ombreggio (ombrelloni), pari al numero di camere destinate alla ricettività, regolarmente assentiti nei vari titoli abilitativi d'attività commerciali ed urbanistici.

Art. 12- Spazi per l'alaggio, il varo ed il deposito

1. Riguarda l'area individuata dal Piano E8 e N17 con destinazione d'uso Alaggio il varo ed il deposito e posso essere date in concessione a circoli nautici.

2. Su tutti gli arenili ed altre aree terrestri di proprietà del Demanio Marittimo Statale insistenti sul territorio comunale sono vietati l'alaggio, il varo ed il deposito anche temporaneo di imbarcazioni di qualsiasi tipo, eccezion fatta per le aree a tale scopo destinate.
3. Nelle aree indicate destinate all'alaggio, varo e deposito di imbarcazioni è altresì vietato eseguire dette attività al di fuori della disciplina indicata agli articoli del presente titolo.
4. All'interno dell'area di alaggio e per la piccola pesca dovranno essere ordinatamente collocate le sole imbarcazioni autorizzate dal servizio comunale demanio marittimo, ed utilizzate per la pesca senza che ciò possa arrecare pericolo per la pubblica incolumità.
5. Sono consentite la realizzazione di sole strutture mobili a servizio delle attività stesse di rimessaggio ed alaggio e/o piccola pesca come da art. 10 delle stesse NTA.
6. Ad esclusione dei 10 ml dal battente dell'onda, possono essere effettuate in sicurezza la pulizia delle reti utilizzate per la pesca avendo cura, al termine delle stesse, di pulire manualmente o meccanicamente l'arenile dai depositi e collocarli negli appositi contenitori consegnati dal Comune.
7. E' vietato all'interno dell'area individuata deporre alcun tipo di attrezzature per la pesca; l'operatore dovrà custodirle o sull'imbarcazione, se avente capacità, ovvero curarne il ricovero in aree di sua proprietà o in suo disponibilità al di fuori del suolo demaniale.
8. All'interno del litorale marittimo demaniale non è consentito accedere e sostare con alcun tipo di veicolo, se non per il tempo strettamente necessario per il carico o lo scarico di materiali da parte dei titolari delle attività della piccola pesca regolarmente autorizzati, avendo cura al termine delle operazioni di parcheggiarli al di fuori del demanio marittimo.
9. E' fatto obbligo per i concessionari delle aree adibite ad alaggio imbarcazioni di curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia del suolo e della fascia di libero transito fin al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere consegnati al servizio pubblico con le modalità fissate dal Comune.
10. Le aree demaniali destinate all'alaggio, il varo ed il deposito delle imbarcazioni dal Piano Demaniale Comunale, devono essere delimitate in maniera tale che i limiti a nord e a sud di ciascun lotto siano ben segnalati con confini realizzati con pali in legno e/o funi di marineria per almeno una estensione di ml 15 verso la battigia.
11. Inoltre dovranno essere posizionate una o più bacheche in legno nel formato utile 70 x100 cm in cui affiggere le ordinanze della Regione Abruzzo, della Capitaneria di Porto, del Comune di Casalbordino nonché le avvertenze sulle norme di sicurezza.
12. Nello specchio acqueo antistante le aree demaniali di cui trattasi dovranno essere istituiti e mantenuti appositi corridoi di lancio aventi le caratteristiche annualmente definite dalle ordinanze dell'Autorità Marittima. All'interno dei corridoi di lancio sono vietate la balneazione, l'attraversamento da parte dei bagnanti, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione. Pertanto è fatto obbligo per i concessionari delle aree di alaggio di segnalare i divieti mediante apposizione di cartelli monitori riportanti. Tali cartelli dovranno essere posizionati in modo da non costituire pericolo per la balneazione o in genere per la pubblica incolumità sulla battigia.
13. Lo specchio acqueo ed il corridoio di lancio interessato dovranno essere necessariamente liberi da ogni ostacolo o da scogliere che possano impedire il libero transito/ il transito in sicurezza delle unità da pesca specialmente in condizioni di meteo avverse.
14. Le aree riservate alla piccola pesca "locale" è posizionate in corrispondenza dei relativi varchi al fine di consentire la installazione del corridoio a mare per l'entrata e l'uscita in sicurezza della navigazione.
15. La concessione dell'area per la piccola pesca, dovrà essere munita di un regolamento a garanzia dei fruitori del mare, dove sono specificate tutte le modalità di utilizzazione per quanto riguarda il rimessaggio, pulizia ed operazioni di varo/alaggio mediante l'eventuale utilizzo di verricelli in condizione di sicurezza per l'utenza balneare limitrofa.

16. A 5 ml dal battente dell'onda non dovranno essere posizionati ostacoli di sorta né praticate alcun tipo di attività tali da ostacolare la libera fruizione della battigia da parte degli utenti.
17. L'utilizzo di attrezzature meccaniche per tirare a secco le imbarcazioni dovranno essere opportunamente segnalate ed il loro utilizzo limitato alle ore di minor affluenza di utenti delle spiagge. E' vietato lasciare tali attrezzature incustodite. Al termine delle operazioni di ricovero delle imbarcazioni le attrezzature utilizzate dovranno essere poste in sicurezza a monte dell'area di alaggio e custodite con utilizzo di contenitori o teli di copertura atti ad impedirne l'accesso e l'utilizzo incontrollato.
18. E' vietato effettuare riparazioni o in generale manutenzioni alle imbarcazioni non essendo l'area individuata ed attrezzata a tali scopi.
19. Dovrà essere evitata ogni forma di inquinamento marino, con divieto assoluto di gettare rifiuti di ogni genere nell'ambito del demanio marittimo, osservando le norme vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 13 - Spiagge libere

1. Le spiagge libere, tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia fruibile ad uso turistico-ricreativo di tipo balneare, possono essere dotate, a cura del Comune, dei servizi minimi, anche di tipo igienico e vi devono essere garantiti il servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e la pulizia dell'arenile.
2. Il Comune individua le aree destinate alle colonie marine dei comuni dell'entroterra e ad associazioni nonché a cooperative giovanili che non hanno fini di lucro e prestano la loro opera nel sociale. Le stesse devono essere attrezzate, come le spiagge libere, dei servizi minimi di tipo igienico e di accesso per persone diversamente abili.
3. E' facoltà del Comune provvedere alle dotazioni dei servizi minimi nelle spiagge libere anche mediante accordi con i singoli concessionari confinanti con queste o con le associazioni di categoria. In tal modo il Comune intende ridurre al minimo le realizzazioni di ulteriori manufatti sul litorale.
4. Ove tali servizi non possono essere assicurati, tali aree, con specifico riferimento alle ordinanze di cui sopra, dovranno essere segnalate con appositi cartelli, ben visibili agli utenti, di dimensioni e caratteristiche riportati nelle citate ordinanze.
5. Al fine di garantire un idoneo servizio di salvataggio, in presenza di spiaggia libera con fronte mare superiore a ml 100, il Comune per il tramite del suo servizio addetto al demanio, avvalendosi di società abilitate a prestare tali servizi, potrà autorizzare l'installazione di postazioni mobili e torrette di avvistamento in ragione di una ogni 150 ml di fronte sorvegliato. L'autorizzazione rilasciata verrà notificata all'autorità marittima.
6. Si prevedono aree destinate alle colonie marine per che non hanno fini di lucro e prestano la loro opera nel sociale. Le stesse devono essere attrezzate, come le spiagge libere, dei servizi minimi di tipo igienico e di accesso per persone diversamente abili.
7. Nelle spiagge libere sarà possibile, da parte dell'Amministrazione Comunale, con ricorso ad idonee forme di gestione, prevedere la dotazione di servizi quali:
 - a. docce;
 - a. servizi igienici per persone diversamente abili;
 - b. spogliatoi pubblici con caratteristiche ed accesso idonei per persone diversamente abili;
 - c. contenitori porta rifiuti;
8. Il Comune si riserva di destinare e/o attrezzare, in economia o ricorrendo al supporto di privati debitamente autorizzati, le zone di arenile non oggetto di concessione a terzi con impianti sportivi, aree gioco per bambini ed altre finalità di interesse pubblico purché ciò non costituisca ostacolo alla libera fruizione della spiaggia libera ed all'accesso al mare, salvaguardando comunque la fascia di rispetto lungo la battigia per il libero transito delle persone.

9. Il Comune ha la facoltà di individuare apposite aree nelle quali è possibile sostare anche con gli animali.
10. Le aree destinate a spiaggia libera, compatibilmente con le esigenze di balneazione, possono essere utilizzate per manifestazioni turistico - commerciale di carattere temporaneo con la installazione di impianti mobili durante e fuori la stagione balneare.
11. La dotazione sei servizi minimi previsti dovrà attenersi alle prescrizioni qualitative di cui al Capo III delle presenti NTA.
12. Parametri Edilizi:
 - La dotazione dei servizi minimi con volumi e tettoie non può coprire più del 5 per cento dell'area totale destinata a spiaggia libera con una superficie massima di mq 25 e la superficie coperta da piazzola/piattaforma non può superare il 15 % dell'area totale destinata a spiaggia libera con una superficie massima di mq 150.

Art. 14- Zona di protezione naturalistica

1. La Zona di Protezione Naturalistica è riservata alla conservazione dell'habitat originario residuo, o in corso di ripristino, della spiaggia, con finalità di osservazione scientifica e didattica e di diversificazione dell'attuale paesaggio costiero.
2. In tali zone deve essere vietata ogni modificazione dei suoli, anche precaria e devono essere delimitate *zone di rispetto* atte a garantire la conservazione di tale ambiente contro ogni rischio di degrado legato soprattutto alle attività antropiche. Per quanto riguarda la pressione antropica, specialmente nel periodo estivo, è fondamentale la protezione delle dune costiere, in particolar modo per il tratto che si estende nella Borgata Marina su Via Costa Verde individuata come area di rinaturalizzazione. In tali zone, la pulizia del litorale deve essere eseguita senza l'utilizzo di mezzi meccanici ovvero a mano, evitando quindi di asportare anche elementi vegetali preziosissimi per la salvaguardia e conservazione della duna che rappresenta l'unico mezzo naturale di difesa del litorale. Per la residuale fascia dell'arenile e fino alla battigia è consentito l'uso di pezzi meccanici di piccola portata per la pulizia superficiale.
3. Occorre sottolineare con forza che, in considerazione del delicatissimo equilibrio biologico dell'ecosistema – duna deve essere bandito il passaggio – calpestio indiscriminato, fatti salvi i passaggi esistenti appositamente riportati nelle Tavole di Piano.
4. Al fine di garantire una corretta protezione e promozione della duna è prevista l'installazione di cartelli informativi e percorsi obbligati.
5. Le zone definite di “salvaguardia dunale” sono identificate sulle planimetrie del P.D.C. con apposita campitura e identificate sulle tavole.
6. Le aree rientranti nella perimetrazione del presente articolo, sono parimenti segnalate quali aree di nidificazione con presenza di vegetazione psammofila. Per dette aree, ferme restando le limitazioni di cui sopra, ai fini della preservazione dell'habitat naturale si prescrive la pulizia a mano e l'accesso attraverso varchi naturali appositamente segnalati. Potranno essere installate passerelle pedonali in legno rialzate o sul piano di calpestio dunale per gli accessi liberi al mare, garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 15 - Pontili, accessi e belvederi

1. Il Piano individua, attraverso il progetto di riqualificazione dei pennelli esistenti e degli accessi sulla battigia, gli interventi strategici che dovranno essere attuati nel rispetto degli obiettivi generali del PDM e del presente PDC.
2. Tali “ progetti guida ” riguardano sia gli accessi alla battigia che la realizzazione di pontili sui pennelli esistenti. Gli accessi avranno lo scopo di abbattere le barriere architettoniche e assumono il valore di

- soglia contenendo una parte dei servizi per l'arenile; i pontili si pongono come riqualificazione dell'esistente e realizzazione di spazio belvedere.
3. Sui pontili sarà possibile realizzare aree belvedere come da TAV_C4, opere d'arte di rilevante valore estetico con sovrastrutture a carattere temporaneo strumentali al godimento turistico, di facilissima rimovibilità, con l'esclusivo utilizzo di materiali sostenibili, della lunghezza funzionale a consentire di godere del mare quale irripetibile parco naturale, della lunghezza massima della zona riservata alla balneazione.
 4. I pontili potranno essere realizzati, previo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie degli Organi Sovraordinati, sia ai fini turistici che per consentire l'attracco di motovedette dell'Organo Militare Marittimo al fine di consentire servizi per la sicurezza in mare.
 5. La realizzazione dei pontili è riservata e di competenza della Pubblica Amministrazione e/o Organi Sovraordinati in relazione a progetti a più larga scala territoriale, con la possibilità di ricorso a risorse economiche rivenienti da accordi pubblico/privato da convenzionarsi opportunamente.
 6. Gli accessi ai pontili e alle aree belvedere dovranno essere garantiti in tutto l'arco dell'anno e dovranno essere mantenuti nel rispetto dei canoni di sicurezza, accessibilità universale e decoro urbano.
 7. La TAV. C4 degli elaborati grafici del PDC, definiscono gli aspetti generali che dovranno avere gli interventi da definire con progetti di dettaglio e nel rispetto delle normative vigenti. Si ammettono modifiche ai progetti guida nello specifico per quanto riguarda posizionamenti e dimensioni delle parti nonché degli aspetti funzionali ma nel rispetto degli aspetti qualitativi che dovranno avere gli interventi.
 8. In considerazione di una riqualificazione dei pontili, l'Ente pubblico dovrà comunicare alla Capitaneria, la posizione, le dimensioni in termini di larghezza e lunghezza delle strutture al fine di procedere all'eventuale richiesta di aggiornamento delle carte nautiche e far sì che gli stessi possano non essere un pericolo per la navigazione.
 9. L'illuminazione dei pontili dovrà sottostare a quanto previsto dall'Art. 32.5 – Illuminazione il quale prescrive che “deve essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o confusione per la navigazione”.
 10. Parametri Edilizi:
 - a) **Accessi:**
 - i basamenti di accesso dovranno essere realizzati in continuità con la passeggiata, con materiali compatti ed omogenei comprese le rampe e le scale per accedere all'arenile.
 - la pavimentazione sul piano dell'arenile dovrà essere realizzata in legno o similare in continuità con la passerella e dovrà contenere le docce e le sedute;
 - i servizi (bagni/cabine informazioni/punti affitto bici/etc.) dovranno essere posti al di sotto dei pergolati sul lato strada e dovranno rispettare le specifiche di cui al Capo III e le indicazioni delle TAV C4. Dovranno essere posizionate altresì le rastelliere per il deposito delle bici.
 - i pergolati dovranno avere H max di 3,50 ml e dovranno essere posti all'interno della superficie pavimentata del basamento sul lato passeggiata, nel rispetto delle specifiche di cui al Capo III delle presenti NTA. Eventuali protezioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle specifiche di cui al Capo III.
 - resta ferma l'approvazione della stessa Soprintendenza per ogni intervento soggetto all'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 inerente al dimensionamento e l'aggregazione degli elementi, oltre la valutazione del loro possibile inserimento in corrispondenza del pennello della piazza sul mare e di quello successivo a sud, considerata l'incidenza paesaggistica della piazza e la prossimità degli stabilimenti balneari esistenti
 - i pontili dovranno essere realizzati secondo gli schemi di progetto sui pennelli esistenti, con materiale di rivestimento in legno o similare, secondo le normative di sicurezza vigenti in materia.

Art. 16- Verde pubblico attrezzato

1. Il Piano individua, l'area sud del Lido come area di verde pubblico attrezzato.
2. L'amministrazione comunale può dare in gestione l'area o parte di essa. In tal caso il gestore dovrà garantire:
 - Il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dell'area in concessione e dell'arenile pubblico prospiciente, per tutta la durata dell'anno;
 - Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti presenti nell'area suddetta;
 - Il servizio di assistenza alla balneazione per la spiaggia libera prospiciente, secondo le modalità e le indicazioni stabilite dai provvedimenti in materia, annualmente emessi dall'Autorità competente;
 - La realizzazione e manutenzione di un'area ludico sportiva con verde pubblico e servizi anche igienici, con l'obbligo di assicurare, dal 1 maggio al termine della stagione balneare, non meno di 6 ore giornaliere di uso pubblico delle aree riservate all'affidatario (in misura non superiore al 60% delle aree concesse) ;
 - Ripristino dei manufatti presenti e dei servizi igienici, laddove necessario;
 - Rimozione di eventuali barriere architettoniche;
 - Ogni altra attività offerta in sede di gara ed autorizzata dal Comune di Casalbordino.
3. Nell'area verde è vietato:
 - accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera per qualsiasi scopo, compresa l'accensione di sigarette sia all'interno delle pinete che nei sentieri di transito;
 - sradicare, tagliare o danneggiare in qualsiasi modo piante, parti di piante, arbusti e radici;
 - manomettere recinzioni o altre delimitazioni, anche costituite da paletti in legno e funi di marineria,
 - nonché la segnaletica poste a salvaguardia della duna litoranea o di altre specie presenti;
 - affiggere ad alberi ed arbusti chiodi, cartelli, incidere la corteccia, fare legature (comprese quelle relative alla installazione di amache o attrezzature simili), scuotere piante, affiggere cartelli pubblicitari di qualsiasi altro tipo;
 - campeggiare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine,
 - nonché pernottare;
 - realizzare qualsiasi opera e/o strutture anche se di tipo amovibile e provvisoria senza autorizzazione degli enti competenti;
 - accedere, transitare, fermare e sostare con automezzi, motociclette, motocicli e veicoli in genere, con eccezione dei mezzi di soccorso, mezzi di servizio delle forze dell'ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni o enti con specifiche competenze in aree demaniali, mezzi del servizio pubblico per la pulizia e la raccolta dei rifiuti urbani, per la sistemazione delle spiagge, mezzi per il carico e scarico di attrezzature in occasione di manifestazioni pubbliche;
 - esercitare attività commerciali, di servizi e terziarie sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle specifiche disposizioni del Comune;
 - abbandonare rifiuti di qualunque genere in qualunque zona delle pinete; i rifiuti eventualmente prodotti dovranno essere, in osservanza delle norme vigenti sul territorio comunale, separati per flussi omogenei (carta, cartone, plastica, vetro, indifferenziato) e conferiti a propria cura nel più vicino punto di raccolta corrispondente al più vicino complesso balneare;
 - introdurre specie vegetali non autoctone se non autorizzate.

Art. 17 - Area polifunzionale

1. Il Piano individua, un'area da dedicare ad occupazione polifunzionale, N3 per le attività ludico ricreative.
2. L'area a sud, Lido Le Morge, è un area da dedicare:
 - alle colonie marine dei comuni dell'entroterra e ad associazioni nonché a cooperative giovanili che non hanno fini di lucro e prestano la loro opera nel sociale. Le stesse devono essere attrezzate, come le spiagge libere, dei servizi minimi di tipo igienico e di accesso per persone portatori di handicap.
 - per servizi sportivi e ludico ricreativi, ove potranno essere inseriti campi da beach volley/beach soccer, e si potranno organizzare attività ludico ricreative.

Art. 18 - Pet Beach

1. Il Piano prevede un'area posta all'estremità nord del Lido Le Morge, individuata come stabilimento con impianti fissi e mobili N6 ed N9, per animali domestici "Pet beach".
2. Per tale concessioni sono da ritenersi validi gli aspetti quantitativi dell'art 7 e 9 e gli aspetti qualitativi del Capo III delle presenti NTA.
3. I servizi connessi alla fruibilità dello spazio dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:
 - Le aree per animali domestici "bao/miao beach" devono essere attrezzate nel rispetto della L.R.19/2014 e della Ordinanza balneare.
 - L'accesso in arenile demaniale di cani accompagnati e l'utilizzo dello specchio acqueo è consentito solo ai cani identificati mediante microchip o tatuati, previa accettazione della reception e consegna del braccialetto identificativo al conduttore. Tutti i cani devono essere in regola con la vaccinazione per cimurro, leptospirosi e parvovirosi. Tale vaccinazione è obbligatoria e deve essere attestata dalla certificazione veterinaria (passaporto - libretto sanitario).
 - Per poter accedere all'arenile demaniale il cane deve essere condotto al guinzaglio di lunghezza minima di 1.5 ml e deve essere munito di collare antipulci o dispositivo antiparassitario equivalente.
 - La balneazione del cane è consentita solo con la contestuale presenza del suo detentore ed esclusivamente all'interno dello specchio acqueo dedicato identificato dalle apposite boe;
 - Sono consentiti spazi ricreativi quali (percorsi di gioco e aree d'ombra) nonché spazi di movimento e specchio d'acqua dedicato alla balneazione.

Capo III - Prescrizioni per gli impianti fissi e mobili dell'arenile

Art. 19 - Caratteri tipologici e strutturali

1. Gli interventi dovranno perseguire il fine della omogeneità e della continuità delle tipologie architettoniche e costruttive, con utilizzo di sistemi costruttivi in bioarchitettura e/o sostenibili, in conformità di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) e art. 7 comma 3 lett. b) del Piano Demaniale Marittimo regionale (PDMR).
2. Si ammette la copertura piana con struttura in legno e/o ferro smontabile a secco. Per i pergolati e strutture leggere si utilizzi la copertura piana.
3. È vietata la costruzione di muri di recinzione e/o contenimento.
4. **Impianti fissi:**
 - a) **Pedana rialzata:** le pedane rialzate dovranno essere realizzate con struttura in legno e/o ferro su pali prefabbricati. Le fondazioni dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati (legno, acciaio) in nessun caso gettati in opera.
 - b) **I parapetti** dovranno essere realizzati con struttura lignea o in ferro in armonia con il resto della concessione. Una volta scelta una tipologia di parapetto, essa dovrà essere mantenuta sia per gli accessi che per le piattaforme mobili per evitare la discontinuità di intervento.

c) **Tettoie fisse:** le tettoie fisse dovranno essere realizzate con struttura in legno e/o ferro, a secco con tipologia copertura piana. Potranno essere utilizzati come sistemi di ombreggiamento tendaggi, canne e reti da pesca.

d) Volume (bar, chiosco, cucina, servizi):

- Le strutture dovranno essere realizzate in legno a secco ed avere le caratteristiche della rimovibilità. È vietato l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e della muratura.
- Le strutture di fondazione dovranno essere anch'esse prefabbricate.
- Il posizionamento del volume non dovrà mai occludere la vista dalla passerella di accesso verso il mare.
- Le coperture degli impianti fissi possono essere utilizzate per la installazione di tecnologie per la produzione di energia (energie rinnovabili) quali tetti fotovoltaici purchè gli stessi vengano inseriti con elementi di mitigazione dell'impatto ambientale.
- I volumi dovranno altresì contenere un eventuale locale tecnico della superficie massima di 9 mq. centrali, motori, serbatoi, autoclavi (centrali tecnologiche) e quant'altro necessario per il funzionamento degli impianti di servizio devono essere delocalizzati nel locale tecnico al fine di evitare superfetazioni impattanti e/o aspetti poco decorosi con l'ambiente circostante, e comunque non direttamente accessibili dai locali commerciali (bar, chiosco, cucina, e servizi).

e) **Passerelle e rampe di accesso (dal mare e dalla strada):** le passerelle e le rampe dovranno mantenere le tipologie architettoniche e costruttive della pedana in legno, a secco con l'obiettivo di avere un elemento continuo costituito da passerella e pedana. (es. Trabocco)

La tipologia dovrà adattarsi all'orografia dell'arenile, l'approdo della passerella sulla pedana dovrà essere in direzione mare. La struttura della passerella deve garantire la continuità e l'omogeneità di intervento con la struttura della pedana per materiali, tipologia e colore.

5. Impianti mobili:

Gli impianti amovibili dovranno essere rimossi a fine stagione, prevedendo dei moduli non ancorati a terra possibilmente su ruote che consentono, contestualmente, il rispetto delle normative di settore per quanto concerne il pubblico esercizio e l'immediato e rapido sgombero a fine stagione, fatta eccezione della permanenza delle reti di servizi interrate.

- **Pavimentazioni poggiate sul piano naturale dell'arenile:** le pavimentazioni dovranno meglio adattarsi alla conformazione dei luoghi garantendo l'accessibilità universale, potranno essere di forme libere che meglio si adattano all'orografia dell'arenile.
- **Pergolati, tende ombreggianti:** i pergolati temporanei dovranno essere realizzate in legno e/o ferro, a secco con tipologia copertura piana ed in armonia con gli elementi della concessione. Potranno essere utilizzati come sistemi di ombreggiamento tendaggi, canne e reti da pesca.
- **Gazebo (chioschi, bar, etc):** dovranno essere realizzate in legno a secco ed avere le caratteristiche della rimovibilità, prevedendo dei moduli non ancorati a terra possibilmente su ruote che consentono il rapido sgombero.
- **Attrezzatura balneare (cabine e spogliatoi):** le cabine e gli spogliatoi dovranno essere realizzate con struttura in legno a secco smontabile, in armonia con gli altri elementi della concessione. Dovranno essere posizionati sulle pavimentazioni per consentire l'abbattimento delle barriere architettoniche. Dovranno altresì essere staccate dagli eventuali impianti fissi per una lunghezza minima di ml 1,5.
- **Servizi igienici (nelle concessioni per impianti mobili):** I servizi igienici dovranno essere inseriti nella stessa figura architettonica delle cabine, quest'ultime dovranno mantenere lo stesso aspetto

esterno delle cabine spogliatoio ed essere attrezzate internamente a bagni, secondo le normative vigenti in materia. I servizi igienici dovranno essere regolarmente allacciati ai sistemi di fognatura esistenti tramite allacci con carattere di amovibilità. Anche gli allacci dovranno essere rimossi nel periodo invernale.

Art. 20 - Materiali

1. Pavimentazioni esterne (percorsi pedonali, piazzole, passerelle, piattaforme, ecc):

- Sono ammessi l'uso del legno, legno dipinto.
- Si ammettono elementi prefabbricati in cemento unicamente per i piatti doccia esterni.
- Dovrà essere evitato rigorosamente l'utilizzo di materiale bituminoso, battuti di cemento e pavimentazioni esterne continue.

2. Pavimentazioni interne:

- Finiture legno o similari, resine, etc.
- Le pavimentazioni dei bagni e delle aree di lavoro dovranno avere le caratteristiche atte a garantire la normativa di igiene e di sicurezza vigente.

3. Rivestimenti:

- In legno o legno dipinto.
- Rivestimenti con brie soleil in legno, dipinto, canne, bamboo.
- E' vietato l'uso di calcestruzzo a vista, intonaci, rivestimenti in pietra, materiali litoidi o muratura, legno con tonalità scura.
- In materiale idoneo per bagni, cucine, spazi di lavoro (magazzini, depositi) nel rispetto delle normative di igiene e di sicurezza vigenti.

4. Copertura e manto di copertura:

- Rivestimenti in lamiera, sandwich, lamiera grecata, pannelli lignei, canneto e/o bamboo, non potranno essere in coppo o simili.
- Pluviali e scossaline in materiale idoneo colorato secondo l'Art. 25 delle NTA o incassati nei muri di tamponamento.
- Il rivestimento dei pergolati potrà essere realizzato con tendaggi, canne, bambo o materiali trasparenti o semitrasparenti, comunque in armonia con il contesto ambientale di riferimento.

5. Serramenti

- I Serramenti dovranno essere realizzati in armonia con la facciata;
- In legno potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti.
- In leghe metalliche preverniciate a caldo in armonia con le facciate.
- Dovranno essere utilizzate cerniere in armonia con l'infisso e la facciata.

6. Parapetti

- In legno, legno dipinto, o ferro, corde marine. Potranno essere utilizzate reti da pesca o similare per i tamponamenti dei parapetti.

7. Scale

- In legno, legno dipinto.

Art. 21 - Colore

1. Vengono disciplinate le colorazioni degli impianti fissi dell'arenile attraverso l'uso delle tonalità del bianco, color legno chiaro, in un'ottica di minor percepibilità degli elementi sull'arenile. Gli impianti

mobili dovranno altresì essere coordinati agli impianti fissi, ove presenti, nel raggiungimento di standard qualitativi.

2. Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari con impianti fissi esistenti viene richiesta una progettualità che valuti i singoli casi specifici presenti sul territorio.

Art. 22- Essenze arboree

1. Non sono ammesse nuove piantumazioni sulle aree di riserva dunale a meno che non siano interventi di rinaturalizzazione programmati dagli Organi Competenti in Materia.
2. La piantumazione di piante ed arbusti, la cui altezza non ostruisca la vista del mare, può essere effettuata nel rispetto delle specie autoctone e compatibili con l'ambiente marino con particolare attenzione per l'impatto paesaggistico ed a condizione che vengano posizionate nella fascia destinata a servizi.
3. Dovranno essere utilizzate in prevalenza specie autoctone tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali. In ogni caso le piantumazioni dovranno essere costituiti da specie tipiche dei luoghi.

Art. 23 - Ombreggi

1. Gli ombreggi dovranno essere in armonia con gli stabilimenti ed i manufatti..
2. Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; dovrà inoltre essere garantito un corridoio di libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l'intero arco dell'anno; per le concessioni contigue in sede di allestimento della spiaggia con le attrezzature balneari (ombrelloni e sedie) deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 3 ml a carico di entrambi per ml 1,5 ciascuno misurato dalla proiezione del lato esterno del cappello dell'ombrellone e/o attrezzatura ad ombreggio.
3. Potranno essere installate tende da ombra o similari in alternativa all'ombrellone tradizionale. Nel progetto esecutivo di settore dovranno essere indicate le diverse tipologie di sosta all'ombra: ombrelloni ordinari di diametro ml 1,30/1,50; di tipo "hawaiano" o di altro genere aventi diametro o lato max ammissibile pari a ml 6,00 con altezza max alla cuspide ml 3,50; le tende parasole a sbraccio e le tende ombreggianti.
4. Le tende ombreggianti, intese come modeste strutture mobili, dovranno essere semplicemente poggiate o infisse al suolo, con sostegni strutturali in legno o metallo della sezione massima di cm 8x8, coperte solo da "cielino" telato ombreggiante, senza elementi di chiusura laterale in modo da non precludere la vista del mare.
5. Le strutture ombreggianti di H max ml 3,50 non potranno superare il 10% dell'area in concessione. Non costituiscono barriera visiva i sistemi di ombreggiamento quali: ombrelloni, tende ombreggianti, tende parasole a sbraccio e altri elementi aggettanti che non sporgano oltre mt 2,00. Le tese di copertura degli ombrelloni potranno essere sia di tela che di materiali naturali quali cannucciati evitando l'uso di copertura in fili di rafia che contribuiscono all'inquinamento del mare < microplastica>.
6. Si ammette l'uso di "ombrelloni smart" con la possibilità di ricarica delle apparecchiature elettroniche nonchè permettere le ordinazioni e chiusura automatica degli stessi.

Art. 24 - Sistemi di protezione

1. Si ammettono sistemi di protezione a basso impatto ambientale per proteggere unicamente il volume principale della concessione. Deve comunque essere garantito il libero accesso alle piattaforme rialzate e alle passerelle per l'accesso al mare.

2. Si ammettono altresì sistemi di protezione a basso impatto ambientale tipo (canneti, reti etc), da porre al di sotto delle piattaforme come protezione da animali selvatici ed animali randagi, realizzata con reti a basso impatto ambientale.
3. Le recinzioni regolarmente autorizzate ed esistenti prima dell'entrata in vigore del PDM (29/07/2004) sono fatte salve con l'obbligo di consentire, per l'intero anno solare, il libero e gratuito accesso alla battigia, nelle ore diurne, ai fini della libera balneazione e dell'uso.
4. I sistemi di protezione (reti da pesca, canneti in genere, o sistemi rigidi) dovranno essere inseriti nel rispetto e nell'armonia dello stabilimento sull'arenile e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Capo III delle NTA.

Art. 25 - Travocchi e caliscendi

1. I travocchi e caliscendi della costa abruzzese possono essere ristrutturati/recuperati/valorizzati/utilizzati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese) e s.m.i., nel rispetto della tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale che non siano in contrasto con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici e paesaggistici degli stessi, come indicato dall'articolo 1 della legge regionale n. 93/1994 (Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese) *e della Legge Regionale 10/06/2019 n 7*.
2. In considerazione della presenza del vecchio trabocco sulla foce del fiume Sinello, si ammette la possibilità di una sua ricostruzione con i relativi utilizzi consentiti dalla legge vigente in materia.

Art. 26 - Opere di urbanizzazione

1. Sono previste tutte le opere di urbanizzazione primaria, compreso l'adeguamento di quelle esistenti, necessarie alla vita di spiaggia: fognie, acqua, luce, gas e telefono ove previsti, e l'eventuale impianto di diffusione sonora.
2. Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati alla rete fognaria pubblica, anche con l'installazione di pompe di sollevamento; qualora non ci sia la possibilità di allaccio alla rete pubblica o a depuratori privati, allora si potranno utilizzare delle fosse settiche o altri sistemi idonei di smaltimento.
3. Gli impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti, a totale carico del richiedente la Concessione, nei modi e nei termini stabiliti dalla Pubblica Amministrazione al momento del rilascio della concessione stessa.
4. Per quanto riguarda gli impianti di comunicazione auditiva, costituiti da elementi di limitata incidenza ambientale, essi potranno essere centralizzati e direttamente gestiti dal Comune o dalla Capitaneria di Porto o dallo I.A.T. ed avranno lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia.
5. Tutti gli impianti tecnologici di cui al presente articolo dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento alle indicazioni di cui al D. lgs. 152/99 recante "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2).
6. Le opere di urbanizzazione degli stabilimenti balneari e/o servizi esistenti o in previsione, se passanti in area sottoposte a tutela, dovranno essere interrati e passare ove possibile, al di sotto degli ingressi alla spiaggia. Dovranno altresì essere poste all'approvazione degli Enti Competenti..
7. Le opere di urbanizzazione primaria generali e servizi (rete idrica, rete elettrica, fognature esistenti) sono riportati sulla Tav. B3 degli elaborati grafici del P.D.C.

8. Centrali, motori, serbatoi, autoclove (centrali tecnologiche) e quant'altro necessario per gli impianti di servizio, devono essere delocalizzati nel locale tecnico, al fine di evitare superfetazioni impattanti e/o aspetti poco decorosi con l'ambiente circostante. Tali locali tecnici sono sottoposti alle prescrizioni qualitative degli Artt. 19, 20 delle presenti NTA.

Art. 27- Cartelli e pubblicità

1. E' vietata l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudicano la vista del mare, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. Per ogni concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma, materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale, della superficie massima di 0,6 mq. su cui oltre allo spazio pubblicitario di ml. 0,70 x ml. 0,50, deve essere riportato, in modo ben visibile, il numero della concessione demaniale su cui ci si trova.
3. I pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a metri 1,60 dal piano medio spiaggia.
4. Per uniformità d'intervento, se possibile, tali strutture possono essere realizzate da un'unica ditta concessionaria, previa stipula di apposita convenzione con gli operatori turistici privati al fine di garantire l'omogeneità sotto l'aspetto estetico e il miglior inserimento nel contesto dei luoghi. E' consentita l'apposizione di n. 2 insegne di segnalazione dell'impianto balneare, della superficie massima di 1 mq. cadauna; una posta a bandiera verso il lungomare ed una posta sulla facciata del manufatto.
5. Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.
6. Al di fuori di un impianto di comunicazione audio centralizzato, direttamente gestito dall'Amministrazione Comunale, dall'ente di promozione del turismo competente, oppure affidato in concessione a privati, avente lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia, non sono ammessi altri mezzi di comunicazione audio a servizio di singole concessioni balneari.

Art. 28 - Illuminazione

1. In ottemperanza alla L.R. n.12 del 3 Marzo 2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico" e al Piano d'azione per l'energia sostenibile del Comune, gli interventi pubblici e privati dovranno essere indirizzati nel rispetto delle normative vigenti.
2. Il Comune di Casalbordino dovrà predisporre un abaco specifico per l'intera zona dell'arenile ricompresa nel PDC e del Lido, indicando le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi, il tutto in armonia con la predisposizione dello specifico strumento di programmazione dell'illuminazione pubblica. La scelta degli elementi illuminanti dovrà essere il più possibile uniformata a tutto l'arenile.
3. Le distanze reciproche tra i vari elementi illuminanti dovranno essere definite sulla base di un progetto illuminotecnico.
4. Tale progetto, nelle zone dunali, dovrà unire le esigenze turistiche e di sicurezza con la naturalità dei luoghi stessi.
5. L'illuminazione su tutto l'arenile dovrà comunque essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare.
6. Le insegne di esercizio, comunque posizionate all'interno delle concessioni demaniali, dovranno essere illuminate in maniera indiretta; sono vietate le insegne retroilluminate al neon.

Capo IV - Indicazioni per la gestione ecosostenibile dell'arenile

Art. 29 - Compensazione da fenomeni erosivi

1. Il rilascio di nuove concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione di ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri indicati nel Piano coste regionale.
2. Le opere marittime, quali pennelli, mantellate di dighe, scogliere aderenti a protezione di infrastrutture e simili e/o aree demaniali, con il preliminare assenso del competente Servizio delle opere marittime e qualità delle acque marine, possono essere utilizzati per altri scopi turistico ricreativi purché adeguati alle norme di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'impiego di materiali naturali.

Art. 30 - Ripascimento stagionale

1. Per interventi stagionali di ripascimento, volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi, si intendono gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 50 metri cubi per metro lineare.

Per interventi stagionali di ripascimento morbido, volti a ripristinare i profili costieri precedenti ad eventi erosivi, con trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o di materiale di diversa provenienza che comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 50 mc. per metro lineare, il concessionario interessato dovrà produrre, entro e non oltre il 15 aprile di ciascun anno, la seguente documentazione:

- istanza al Comune datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concessionario dalla quale si evincano tutti gli elementi tecnico/amministrativi utili per l'individuazione della concessione;
- elaborato grafico progettuale datato e firmato da tecnico abilitato, in duplice originale, contenente: stralcio aereofotogrammetrico in scala 1:500 con indicazione dell'area interessata, planimetria catastale, planimetria generale in scala 1:500 con indicazione delle distanze dalle concessioni limitrofe, planimetria generale dettagliata quotata in scala 1:200 con indicazione, tra l'altro, delle aree oggetto di intervento di ripascimento e con ubicazione di un caposaldo di quota in posizione congruente e stabile nel tempo, almeno un profilo longitudinale, ortogonale alla linea di costa con indicazione delle quote e/o dislivelli riferiti al caposaldo posizionato dal tecnico, eventuali ulteriori grafici ritenuti utili dal tecnico incaricato;
- documentazione fotografica a colori, in epoca non anteriore a 30 giorni, datate e firmate dal tecnico incaricato;
- relazione tecnica descrittiva redatta dal tecnico incaricato;
- relativamente a materiali inerti di provenienza esterna: rapporto di prova emesso da laboratorio chimico autorizzato da cui si evincano almeno le seguenti informazioni:
 - descrizione del campione del materiale inerte che si intende utilizzare nelle operazioni;
 - denominazione del produttore o detentore del materiale inerte da impiegare;
 - denominazione e indicazioni geografiche del sito dove il materiale inerte viene prelevato;
 - denominazione del soggetto che commissiona il campionamento e le analisi del materiale inerte da impiegare;
- data di accettazione del campione prelevato, data di inizio e fine delle analisi; si precisa che la data di inizio delle analisi non potrà essere anteriore a mesi 6 dall'istanza di autorizzazione al ripascimento;

- elenco dei parametri esaminati e risultati analitici conformi al D.L.vo 152/2006 e s.m.i. – Allegato 5 - Parte IV – Tabella 1, con parere finale del tecnico abilitato.

Art. 31 - Pulizia degli arenili

1. Il concessionario nell'area a lui in concessione è tenuto per l'intero anno a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile (costituito da: fascia per servizi, fascia per talassoterapia, fascia di libero transito) fino al battente del mare.
2. La pulizia delle aree in concessione passa attraverso due fasi fondamentali; la fase post invernale in cui si assiste al deposito lungo il litorale di materiali derivanti da mareggiate (es. plastica, legno, pneumatici, ecc.); la fase di avvio della stagione balneare con operazioni di mantenimento della pulizia dell'arenile.
3. E' fatto divieto ai concessionari di pulire la propria concessione (arenile) conferendo i rifiuti al servizio pubblico di igiene urbana; è vietato altresì l'abbandono degli stessi lungo le spiagge libere.
4. E' vietato asportare la sabbia o la ghiaia dal litorale.
5. Per la esecuzione della fase di pulizia post invernale ogni concessionario, per l'area in concessione, provvederà a comunicare al Comune ogni qualvolta farà ingresso al demanio per eseguire attività di pulizia avvalendosi di imprese specializzate di cui avrà cura di indicare la ragione sociale, la categoria di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, il tipo e la targa dei mezzi e delle attrezzature che verranno impiegate. Ogni intervento di pulizia dovrà essere tracciabile mediante emissione di formulari identificativi dei rifiuti. Il Comune provvederà a riconoscere ai concessionari agevolazioni sulla tassa rifiuti applicata, faranno fede i formulari e le fatture emesse per gli interventi eseguiti.
6. Prima dell'asportazione dei materiali spiaggiati dalle mareggiate, il concessionario dovrà:
 - a. effettuare una preventiva selezione delle frazioni omogenee riciclabili (es. plastiche, vetro, legno, metalli, pneumatici, ecc.) per il successivo trasporto presso impianti di recupero o smaltimento;
 - b. effettuare la raccolta e l'eventuale trattamento dei quantitativi di rifiuti residui dalle operazioni di selezione, mediante operazioni di vagliatura con adeguati mezzi ed attrezzature che dovranno assicurare una elevata protezione dell'ambiente e consentire il permanere *in situ* del maggior quantitativo possibile di risorsa naturale "sabbia".
7. Il Comune, ove occorra e a richiesta dei concessionari, può istituire punti temporanei di raccolta e/o centro di trasbordo al fine di ottimizzarle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti nei centri di recupero o smaltimento.
8. E' fatto obbligo ai concessionari, per le aree in loro concessione, di provvedere a propria cura e spese, alla rimozione e ricollocazione dei materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi depositati nel periodo invernale dalle mareggiate e che pregiudicano la qualità e la fruibilità delle spiagge sabbiose.
9. I materiali di cui al precedente comma potranno essere asportati, limitando al minimo l'asportazione della sabbia e privi di altri materiali e/o rifiuti, e ricollocati in ambito demaniale in siti individuati dal Comune.
10. L'asportazione e successiva ricollocazione della ghiaia dovrà essere preventivamente autorizzata.
11. Le operazioni di pulizia, livellamento ed allestimento delle aree in concessione finalizzate al riavvio della stagione balneare sono ammesse previa comunicazione preventiva al Comune e all'ufficio marittimo della Guardia Costiera. Nelle operazioni devono essere salvaguardate le zone segnalate per consentire la schiusa delle uova della specie di uccello comunemente conosciuto con il nome "Fratino".
12. Le operazioni di pulizia e livellamento delle aree in concessione da eseguirsi al di fuori del periodo considerato al comma precedente sono ammesse previa istanza per il rilascio di autorizzazione da presentarsi al Comune.
13. Le operazioni di livellamento, contemplate ai commi 11 e 12 del presente articolo, sono ammesse purché finalizzate alla eliminazione di avvallamenti e regolarizzazione della superficie provocati da

mareggiate, senza alterazione del profilo longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche dell'arenile in concessione.

Art. 32 - Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata

1. Deve essere necessariamente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani in tutte le aree di competenza.
2. Allo scopo suddetto, devono essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua italiana.
3. I rifiuti devono essere conferiti al gestore del servizio di raccolta secondo le modalità da questo stabilite in accordo al vigente Regolamento Comunale per la raccolta e gestione dei rifiuti.
4. Gli stabilimenti balneari nonché le spiagge libere e le aree pubbliche (passeggiata, marciapiedi, aree verdi, etc) dovranno essere munite di contenitori per la raccolta differenziata.
Tali contenitori dovranno essere in sintonia con l'ambiente, la scelta degli elementi dovrà essere il più possibile uniformata a tutto l'arenile e dovranno rifarsi alla disciplina di cui agli Artt. 19 e 20 delle presenti NTA.
5. Nel rispetto delle Direttive Regionali, l'impegno a mantenere pulite le aree del demanio marittimo, non si esaurisce temporalmente nell'ambito della sola stagione estiva, ma è necessario garantire la pulizia delle spiagge durante l'intero arco dell'anno. A tal fine gli Enti interessati, le Autorità marittime e i concessionari le aree marittime, debbono programmare e coordinare le iniziative e le attività necessarie.
6. Le spiagge marittime sono aree soggette spesso all'accumulo di materiali derivanti da particolari fenomeni naturali (es. *alghe, posidonie, ..etc.*), che richiedono la loro rimozione/raccolta e successivo avvio allo smaltimento/recupero in impianti autorizzati. L'influenza del fenomeno delle alghe è negativa sulle attività turistico-balneari, (*in quanto sottraggono spazi sull'arenile e favoriscono la produzione di odori sgradevoli dovuti a fenomeni di putrefazione delle alghe*).
7. I costi per gli interventi da attuare per la rimozione/raccolta dovranno gravare in quota parte sia sull'amministrazione comunale che sulle concessioni demaniali in base ai ml di fronte mare di competenza, ovvero, come quantizzato dal Piano:
 - per ml (..... %) attribuiti alle spiagge libere
 - per ml(.....%) alle concessioni demaniali.
8. I dettagli dei costi e degli interventi di rimozione/ raccolta dovranno essere specificati dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Giunta.

Art. 33 - Tubi per il deflusso delle acque

1. I titolari di concessioni demaniali marittime su cui insistono o confinano canali di scolo delle acque meteoriche, possono rivolgere al Comune istanza di autorizzazione per l'installazione di tubi per la loro canalizzazione verso il mare a tutela della pubblica incolumità dell'utenza stagionale fruitrice dei servizi balneari. Tuttavia al fine di salvaguardare il regolare funzionamento dei canali di scolo delle acque meteoriche riducendo il rischio idraulico che potrebbe determinarsi in caso di occlusione degli stessi, il concessionario intenzionato a chiedere la citata autorizzazione dovrà produrre, entro e non oltre il 15 aprile di ciascun anno:
 - o istanza presentata al Comune datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concessionario dalla quale si evincano tutti gli elementi tecnico/amministrativi utili per l'individuazione della concessione;
 - o elaborato grafico progettuale datato e firmato da tecnico abilitato, in duplice originale, contenente: stralcio aereofotogrammetrico con indicazione dell'area interessata, planimetria generale in scala 1:500 con indicazione delle distanze dalle concessioni limitrofe, indicazione del canale interessato dall'intervento;

- documentazione fotografica a colori, in epoca non anteriore a 30 giorni, datate e firmate dal tecnico incaricato;
 - relazione tecnica idraulica riferita al bacino insistente sui canali di interesse, indicante l'analisi effettuata e la tipologia e la sezione delle tubazioni opportunamente dimensionate redatta e firmata dal tecnico incaricato;
 - dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante la concessione demaniale con la quale si obbliga ad eseguire l'intervento a propria cura e spese, comprese le forniture e la posa delle tubazioni complete dei sistemi di sicurezza che impediscano a persone e animali l'ingresso nelle stesse;
 - dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante la concessione demaniale con la quale si obbliga ad eseguire a propria cura e spese la continua manutenzione delle tubazioni per l'intera stagione estiva, in modo tale che esse siano sempre mantenute in perfetta efficienza;
 - dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante la concessione demaniale con la quale si obbliga ad eseguire a propria cura e spese alla rimozione delle tubazioni installate al termine della stagione estiva, avendo anche cura di ripristinare le naturali sezioni idrauliche di deflusso a mare dei canali.
2. Le tubazioni autorizzate sono da considerarsi provvisorie a carattere stagionale da rimuoversi al termine della stagione balneare come fissata annualmente con ordinanza regionale.
La mancata rimozione delle stesse determinerà la condizione di occupazione non autorizzata di suolo demaniale marittimo e per questo assoggettate alle relative norme sanzionatorie previste dal Codice della Navigazione e suo Regolamento di esecuzione.

Art. 34 - Corpi morti

1. I soggetti interessati all'immersione in mare di materiali inerti e manufatti, compatibili ed innocui, ai fini del posizionamento di boe e cartelli di segnalazione delle acque di balneazione, acque sicure, ecc., del peso di norma non superiore a 50 kg, dovranno darne comunicazione al Comune entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno.
2. In considerazione dei fondali sassosi e scivolosi che limitano la sicurezza e l'accesso in acqua da parte dei bagnanti, si dà la possibilità dell'inserimento di passerelle pedonali che dovranno essere posizionate in maniera tale da non arrecare pericolo alla balneazione e ai bagnanti e dovranno essere rimosse al termine della medesima stagione
3. Nella comunicazione si avrà cura di rappresentare il numero e la tipologia dei corpi morti (es. sacchi di sabbia, pietre, ecc.) da immergere in mare, planimetria dell'area marina interessata, data di inizio delle attività di immersione in mare dei corpi morti.
4. I materiali inerti e manufatti dovranno essere posizionati in maniera tale da non arrecare pericolo alla balneazione e ai bagnanti e dovrà essere rimosso al termine della medesima stagione

Art. 35 - Norme transitorie e finali

1. Durante la fase delle norme di salvaguardia disciplinata dall'Art. 57, L.R. 70/95 e fino all'approvazione del PDC, al fine di garantire la continuità e non compromettere il buon andamento della stagione balneare sarà possibile il rilascio di concessioni balneari stagionali e senza diritto d'insistenza (riferite alla sola stagione balneare in corso) esclusivamente per i soggetti ai quali sono state rilasciate per l'annualità precedente, in analogia a quanto disposto dalla L. R. 42 del 04/12/2006 ed in conformità del precedente P.D.C. di cui alla Deliberazione di C.C. n. ... del.../.../
2. Con l'approvazione definitiva del presente PDC si intendono automaticamente superati e non più vigenti i precedenti Piani Spiaggia.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle LL.RR. n. 38/10 e 22/10

Arch. Massimo Ruzzi
Studio Tecnico GEA
Via L. Cardone 2
66054 Vasto (CH)
MR +39 333 8977017
M massimo.ruzzi@archiworldpec.it